

FEDERAZIONE GILDA UNAMS REGOLAMENTO REGIONALE DELLA PUGLIA

L'**Assemblea Regionale** ottempera alle norme previste dall'articolo 18 dello Statuto Federale. Ciascuna sigla federata comunica ufficialmente, per iscritto, al Coordinatore Regionale la composizione della propria delegazione regionale in seno all'Assemblea Regionale. Eventuali variazioni vanno tempestivamente comunicate al Coordinatore Regionale che ne dà informazione all'Assemblea Regionale medesima.

La composizione delle delegazioni all'assemblea regionale va aggiornata in armonia con gli aggiornamenti nazionali. Per tutte le sigle federate sono sempre vincolanti i tabulati del tesoro dello stesso mese ed anno.

Il **Consiglio Regionale**, composto da 13 membri eletti dall'Assemblea Regionale, si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qualvolta sia necessario per ottemperare a quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto Federale.

Il Consiglio Regionale della Federazione dura in carica quattro anni e comunque fino alla data del rinnovo degli organismi statutari nazionali.

Il **Coordinatore Regionale** ottempera a quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto Federale.

Sottoscrive contratti o accordi, sempre in seguito al parere vincolante dell'Esecutivo Regionale.

In occasione di trattative decentrate regionali, raccolto l'eventuale materiale informativo, provvede a notificarlo via Fax o per posta elettronica a ciascuna sigla che compone la Federazione.

Convoca l'Assemblea Regionale e il Consiglio Regionale.

Tutte le convocazioni avvengono, di norma, per posta elettronica o per fax, a ciascuna sigla regionale con almeno cinque giorni di anticipo. In caso di urgenza è ammessa la convocazione per fonogramma. I responsabili delle sigle federate provvederanno a loro volta a convocare i componenti delle delegazioni provinciali all'assemblea regionale ovvero al consiglio regionale.

L'**Esecutivo Regionale**, oltre a quanto previsto dall'articolo 21 dello Statuto Federale, ha anche funzione di "delegazione trattante" con l'obbligo di eleggere al suo interno un Vicecoordinatore Regionale, che ha compiti di collaborazione con il Coordinatore e di sua sostituzione in caso di impedimento temporaneo.

L'Esecutivo Regionale ha compiti di gestione delle trattative, delle informative o, più in generale, dei rapporti con le istituzioni regionali.

In caso di necessità esso può essere coadiuvato da altri membri del Consiglio Regionale o da tecnici della Federazione aventi competenze specifiche.

Tutti i componenti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Regionale sono vincolati al pieno rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti regionali. Eventuali inadempienze verranno segnalate al Coordinatore Regionale che le sottoporrà ai Proibiviri Nazionali.

Il presente Regolamento Regionale può essere modificato dall'assemblea regionale a maggioranza semplice degli aventi diritto.

Per tutto ciò che non è stabilito in questo Regolamento Regionale si rinvia alle norme nazionali e, in mancanza di queste, alla legislazione vigente.

Approvato nell'assemblea regionale del 10.05.2013